

Cosa succede se si sfiorano i limiti dimensionali degli atti

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 marzo 2020 n. 1686

Il Consiglio di Stato, a fronte di un ricorso in appello che supera i limiti dimensionali stabiliti nel dPCS 22.12.2016 ha adottato la linea più rigorosa, rilevando che

“non possono essere presi in considerazione i rilievi svolti nell’atto di appello nelle pagine successive alla 35^a per violazione dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (cfr. in particolare, gli articoli 3 e 8): ne consegue la radicale non esaminabilità della parte di appello con cui si reiterano i motivi aggiunti formulati in primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190; v. anche, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803)”.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it